

ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO

Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

N. 8

Oggetto: determinazione della fattispecie di danno nel rispetto dell'art. 23.4 del Regolamento del Parco.

Data **22.02.2022**

L'anno duemilaventidue, il giorno ventidue del mese di febbraio, nel proprio ufficio,

Il Direttore

Premesso che in applicazione dei principi recati dal TUEL 267/2000, dal D.Lgs. 30/3/2001 n.165 ed in conformità delle disposizioni recate dall'art. 169 del D.lgs. 267/2000 la gestione è affidata ai responsabili dei servizi da individuarsi nell'ambito dei dipendenti dell'Ente;

Fatta salva la verifica di competenza del Comune per l'applicazione della L.R. 06/05 in merito all'applicazione il co. 6 primo o secondo periodo e/o il co.14 dell'art. 30 e cioè "L'area di insidenza delle chiome delle piante o delle siepi abbattute abusivamente, rilevata direttamente, quando possibile, o desunta tramite quanto indicato dall'allegato 2 alla presente legge, non può essere destinata a fini edificatori o ad usi diversi da quelli in atto prima dell'abbattimento.”;

Con nota prot. 445/2022 veniva richiesto dalla Regione Carabinieri Forestale “Marche” – Stazione Conero determinazione della fattispecie di danno nel rispetto dell'art. 23.4 del Regolamento del Parco per la capitozzatura di un esemplare di *Quercus ilex* con diametro superiore ai 15 cm.

Sentito il Direttore, vista la documentazione fotografica sulla capitozzatura della pianta di Leccio si ritiene di dover dare seguito all'irrogazione delle sanzioni determinando la fattispecie di danno causato.

Tali azioni hanno comportato la violazione dell'art. 6.6 del Regolamento del Parco e l'ammontare della sanzione, secondo l'art. 23.4 del Regolamento, è da determinare a cura dell'Ente Parco.

per quanto di competenza di questo Ente l'azione ha comportato la violazione dell'art. 2.12 del Regolamento del Parco in quanto “non è stata comunicato l'avvenuto abbattimento” o “la rimozione di pianta stramazzata al suolo” e degli art. 2.12 per la mancanza di compensazione; l'ammontare della sanzione, secondo l'art. 23.4 del Regolamento, è da determinare a cura dell'Ente Parco.

Secondo l'art. 23.4 del Regolamento, le diverse disposizioni violate determinerebbero le seguenti sanzioni:

- 1) Per la mancanza di comunicazione la violazione accertata può essere ricondotta a quanto previsto alla let. n) dall'art. 23.4 del Regolamento: “la mancata Comunicazione è punita con un con una sanzione da € 50,00 a € 300,00” e la sanzione è quindi determinata in € 100,00, stabilita in misura del doppio del minimo così come previsto all'art. 16 della L. 689/1981;

- 2) Considerata l'estensione della menomazione della pianta non può essere ritenuto il danno di lieve entità ma “danno ambientale con possibilità di ripristino”

Quindi il danno causato è ascrivibile al “danno con possibilità di ripristino” e “il contravventore è tenuto al ripristino del danno ed al pagamento di una somma di denaro compresa fra il doppio e il triplo del profitto derivante dalla trasgressione; nel caso non si possa determinare in senso oggettivo (come per il caso di specie) il profitto derivante dalla trasgressione, lo stesso sarà determinato attraverso il 10% del costo necessario per la realizzazione del danno. Si applica una sanzione da un minimo di euro 500 ad un massimo di euro 3.000 se la somma come sopra determinata fosse inferiore”.

Ragionevole ritenere che per la capitozzatura sia stato necessario un costo inferiore ai 10.000,00€ e quindi la sanzione da applicare è quella indicata all'ultimo periodo del comma sopra riepilogato.

Si ritiene che il ripristino del danno avverrà spontaneamente con la crescita dei rami e pertanto non risulta necessario nessun atto ordinatorio in tal senso.

La condotta porta ad una violazione dell'art. 2.13 del Regolamento del Parco e l'ammontare della sanzione secondo l'art. 23.4 del Regolamento è da determinare a cura dell'Ente Parco;

Nel rispetto dell'art. 8 della Legge 689 del 1981 la sanzione sarà prevista per la violazione più grave, in definitiva è da determinare il pagamento della sanzione amministrativa in € 1.000,00 più eventuali costi di notifica stabilita in misura di doppio del minimo così come previsto all'art. 16 della L. 689/1981.

Vista la Delibera di Consiglio Direttivo n.151 del 21.12.2021 avente all'oggetto: "Assegnazione esercizio provvisorio sino al 31/03/2022 con schema di bilancio D.Lgs.118/2011 – Autorizzazione PEG provvisorio annualità 2022 – bilancio di previsione 2021/2023";

Vista la Delibera di Consiglio Direttivo n.82 del 15/07/2021 avente per oggetto "Approvazione Bilancio di previsione 2021_2023 annualità 2021 e Piano programma 2021/2023 annualità 2021.";

Vista la delibera di Consiglio Direttivo n.83 del 15/07/2021 con cui si è deliberato l'"Approvazione e Assegnazione PEG anno 2021_2023 ai Responsabili degli Uffici – D. Lgs. 267/2000 e D. Lgs.118/2011; visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 –TUEL 2000 aggiornato al DLgs 118/2011 – coordinato con il D.Lgs n. 126 del 2014;

visto il d.lgs 152/06;

vista la legge 394/1991;

vista la L.R. 15/94;

visto l'art. 23.4 del Regolamento del Parco.

D E T E R M I N A

1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di determinare in € 1.000,00 più eventuali costi di notifica l'importo dell'infrazione stabilito in misura di doppio del minimo così come previsto all'art. 23.4 del Regolamento del Parco e così come disciplinato all'art. 16 della L. 689/1981;
3. di far conoscere la presente determina al comando stazione Conero de Regione Carabinieri Forestale "Marche" per dar corso alle funzioni indicate nella convezione tra questo Ente ed il Corpo stesso e per la notifica dell'importo della sanzione alla ditta indicata in oggetto;
4. di dare atto che le somme come sopra determinate verranno incamerate dall'Ente al seguente capitolo 0302.02.002 Bilancio provvisorio 202 Bilancio di previsione 2021_2023.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti e pubblicata all'albo pretorio ai fini della trasparenza Amministrativa.

Il Direttore
Ente Parco Regionale del Conero
F.to Dott. Marco Zannini

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA

In ordine alla presente determinazione, e visto l'art. 38 del vigente regolamento di contabilità, appone il visto di regolarità contabile dando atto che le somme come sopra determinate verranno incamerate al seguente capitolo 0302.02.002 Bilancio provvisorio 2022 Bilancio di previsione 2021_2023.

Sirolo, li 22/02/2022

UFFICIO RAGIONERIA
F.to Rag. Manila Perugini

Visto: IL DIRETTORE
F.to Dott. Marco Zannini

IL DIRETTORE

In ordine alla presente determinazione per opportuna conoscenza, appone il visto.

Sirolo, li 22/02/2022

Il direttore
F.to Dott. Marco Zannini

Visto: IL DIRETTORE
F.to Dott. Marco Zannini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 22/02/2022 ed è stata inserita nella raccolta delle determinate del servizio proponente.

Il Direttore
Ente Parco Regionale del Conero
F.to Dott. Marco Zannini